

DVR: AVERLO NON BASTA

Quando il Documento di valutazione dei rischi è realmente adeguato all'impresa?

*La valutazione del rischio tra obbligo giuridico,
organizzazione aziendale e responsabilità.*

Il punto di partenza: il DVR non è un documento da conservare.
È la rappresentazione documentale di un processo di valutazione,
prevenzione, attuazione e miglioramento.

L'OBBLIGO RESTA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È UN OBBLIGO NON DELEGABILE

Il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con il RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente, previa consultazione del RLS.

L'affidamento a un consulente della collaborazione tecnica e della predisposizione materiale del DVR **non trasferisce la titolarità dell'obbligo datoriale.**

PER L'IMPRESA: Il primo controllo non riguarda quindi soltanto chi ha redatto il DVR, ma se la valutazione sia stata costruita sulla base di informazioni complete e aderenti alla realtà aziendale.

COSA RENDE ADEGUATO UN DVR?

NON SOLO COMPLETEZZA, ma SPECIFICITÀ, TRACCIABILITA', COERENZA

Un DVR adeguato deve consentire di ricostruire:

SPECIFICITÀ: I rischi effettivi delle singole mansioni, postazioni, attrezzature e lavorazioni concretamente svolte.

TRACCIABILITA' del PROCESSO: I criteri utilizzati per individuare e stimare i rischi, le misure adottate e il programma di miglioramento.

COERENZA: Il collegamento tra rischio individuato, misura di prevenzione, procedura, formazione, sorveglianza sanitaria, ruolo responsabile e poteri effettivamente attribuiti.

.

IL DVR DEVE ESSERE DINAMICO

QUANDO LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE RIELABORATA?

La valutazione deve essere rielaborata quando intervengono, tra l'altro:

- modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro rilevanti per la salute e sicurezza;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultanze della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di rivedere la valutazione.

Dopo la rielaborazione devono essere aggiornate le misure di prevenzione e il documento deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali.

ESEMPIO

Nuovo macchinario → possibile modifica del layout e dei flussi operativi → verifica dell'impatto sui rischi.

L'aggiornamento non implica necessariamente il rifacimento integrale del documento: occorre verificare e documentare l'impatto del cambiamento sulla valutazione dei rischi.

IL DVR GENERICO PUÒ NON ASSOLVERE ALLA SUA FUNZIONE

LA PRESENZA DEL DOCUMENTO NON DIMOSTRA, DA SOLA, L'ADEMPIMENTO

Il DVR deve riferirsi ai rischi concretamente presenti,
alle lavorazioni effettivamente svolte e all'organizzazione reale dell'impresa.

Un documento astratto, standardizzato o non aggiornato può risultare
inidoneo a dimostrare l'effettività della valutazione.

Attenzione, però, agli automatismi:
non ogni incompletezza formale equivale a un'omessa valutazione.

La domanda da porsi è quindi:
il DVR descrive realmente il lavoro che viene svolto e le misure che l'impresa applica?

IL CONTROLLO CHE FAREI FARE ALL'IMPRESA

DVR: 6 VERIFICHE CHE NON SONO SOLO FORMALI

1. ATTUALITÀ

Il documento rappresenta l'organizzazione, i processi produttivi e le modalità di lavoro di oggi?

2. SPECIFICITÀ

I rischi sono riferiti alle lavorazioni, alle mansioni, agli ambienti e alle attrezzature effettivamente utilizzati?

3. COERENZA

A ogni rischio corrispondono misure, procedure, formazione e controlli adeguati?

4. ORGANIZZAZIONE e POTERI

Ruoli, poteri e responsabilità indicati nei documenti corrispondono a quelli esercitati nella realtà?

5. TRACCIABILITÀ e ATTUAZIONE

Aggiornamenti, decisioni, formazione, segnalazioni, manutenzioni, sopralluoghi e interventi sono documentabili?

6. APPALTI e INTERFERENZE

DVR, DUVRI, PSC, POS, contratti e procedure di coordinamento sono coerenti tra loro e con le attività realmente svolte?

Tracciabilità non significa documentare tutto indistintamente:

significa conservare le evidenze necessarie a dimostrare che le misure sono state decise, assegnate, attuate e controllate.

DAL DOCUMENTO AL SISTEMA DI PREVENZIONE

La vera verifica, quindi, non è soltanto:

“L’azienda ha il DVR?”

Ma:

- “Il DVR rappresenta davvero l’organizzazione reale dell’impresa?”
- “Se domani cambiasse il processo produttivo, il DVR se ne accorgerebbe?”
- “Se un ispettore confrontasse il DVR con ciò che accade in azienda, troverebbe corrispondenza?”

Per un’impresa, la compliance non consiste nel possesso di documenti separati, ma nella coerenza tra documenti, contratti, ruoli e prassi operative.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it